



### Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

### Malattia non tabellata sul luogo di lavoro: serve il rilevante grado di probabilità

*In tema di malattie ad eziologia plurifattoriali, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità.*

Nello stesso senso, [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 20.10.2021, n. 29133](#)  
Si veda anche il video del Convegno (15.1.2022): [Il criterio del più probabile che non è giusto?](#)  
(vedi il Video [integrale su YouTube](#)).

In dottrina, si vedano:

-BIANCHI, [Il nesso causale nel diritto con formule matematiche: riflessione critica sulla giurisprudenza](#)

-MARASCA, [Più probabile che non: Dio non gioca a dadi](#)

-VIOLA, [Più probabile che non VS prudente apprezzamento](#)

Segnalazione editoriale: VIOLA, [Valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento](#), Milano, 2021.

## **Tribunale Ascoli Piceno, sezione lavoro, sentenza del 19.01.2022**

...omissis...

Con ricorso depositato il 04/01/2019 Mddddd conveniva in giudizio l'INAIL per chiedere il riconoscimento di n.2 malattie professionali: " periartrite scapolo omerale ed ernia lombare " contratte nell'esercizio ed a causa della sua abituale attività lavorativa di autotrasportatore svolta dal 1977 al 2014.

Poiché in sede amministrativa l'istanza era stata disattesa, la parte ricorrente chiedeva che la sua condizione di inabilità fosse accertata in giudizio, con conseguente condanna dell'INAIL ad erogare le prestazioni di legge.

L'ente convenuto, costituitosi in giudizio, resisteva alla domanda.

In particolare contestava che nella specie sussistesse il necessario requisito della esposizione dell'istante al rischio professionale specifico per le malattie denunciate.

Mutata la persona del giudice in seguito a Variazioni Tabellari del Tribunale, all'odierna udienza, dopo la discussione, la causa La Nuova Procedura Civile, istruita mediante produzioni documentali e CTU medico-legale, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale, depositata mediante lettura.

Motivi

Il C.T.U. nominato, Dott.ddddd sulla scorta della documentazione in atti nonché di diretti e specifici accertamenti, ha stabilito che il ricorrente è affetto da: "ERNIA DISCALE L5-S1 MEDIANA-PARAMEDIANA ESPULSA, PROTRUSIONE DISCALE L2-L3 IN MANIFESTAZIONI SPONDILOSICHE DIFFUSE ; ESITI DI ROTTURA COMPLETA DEL TENDINE DEL SOVRA SPINOSO DX IN TENDINOSI DI ALTO GRADO IN MANIFESTAZIONI ARTROSICHE ACROMION CLAVEARI E A SN ESITI DI ROTTURA PRESSOCHE' COMPLETA DEL SOVRA SPINOSO IN MANIFESTAZIONI ARTROSICHE ddd

Il Consulente ha formulato le seguenti considerazioni e conclusioni : "Ha svolto attività lavorativa di autista presso varie ditte dal 1980 al 2013 ;nell'ultimo periodo 2007-2013 presso la dd e successivamente nel 2014 presso una ditta polacca senza copertura assicurativa. Il DVR della ditta G.ddha rilevato livelli di esposizione e vibrazioni trasmesse all'intero corpo pari a 0,32m/sec2 e quindi inferiori al livello d'azione pari a 0,5 m/sec2. Pertanto la discopatia lombare non puo' essere imputata a questo specifico rischio. La patologia discale puo' anche trarre origine da altri fattori di rischio come la movimentazione manuale di carichi (esempio spostamento di bancali...) per la quale tuttavia non risulta allo stato una chiara documentazione probante per la tipologia di rischio denunciato (del resto la ditta nel documento di valutazione del rischio non ha preso in considerazione il rischio connesso a MMC).Analoghe considerazioni vanno fatte per la patologia degenerativa a carico della spalla dx in soggetto peraltro con manifestazioni artrosiche Addddd ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA E' DA RITENERE CHE ALLO STATO DEGLI ATTI NON APPARE COMPROVATA UNA GENESI PROFESSIONALE DELLE PATOLOGIE DENUNCIATE".

In risposta alle osservazioni formulate dal Consulente della parte ricorrente, il CTU ha svolto le seguenti ulteriori considerazioni: " IN RISPOSTA ALLE OSSERVAZIONI FORMULATE SI RILEVERA' CHE NELLA BOZZA TRASMESSA NON SI E' AFFATTO ESCLUSA LA POSSIBILITA' CHE NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE SVOLTE La Nuova Procedura Civile DAL RICORRENTE LO STESSO SIA STATO ESPOSTO A RISCHI A CARICO DEL RACHIDE LOMBARO (VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO,MMC) ,SI E' INVECE SOTTOLINEATO COME IL DVR RELATIVO ALL'ULTIMO PERIODO LAVORATIVO ABBIA ESCLUSO IL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI TRASMESSE

ALL'INTERO CORPO SUPERIORI AL LIVELLO D'AZIONE E ABBIA IMPLICITAMENTE ESCLUSO ANCHE LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI NON VALUTATA NEL DVR. 1. E' EVIDENTE COMUNQUE CHE IN UN LAVORATORE COME IL M., CHE NELLA SUA LUNGA VITA LAVORATIVA HA LAVORATO PRESSO VARIE DITTE UTILIZZANDO DIVERSE TIPOLOGIE DI AUTOMEZZI VEROSIMILMENTE PRIVI DEGLI ACCORGIMENTI TECNOLOGICI E DEI CONFORT DEI MEZZI PIU' MODERNI, POSSA SUSSISTERE L'ESPOSIZIONE A LIVELLI DI VIBRAZIONI TRASMESSE ALL'INTERO CORPO SUPERIORI AI LIVELLI DI RISCHIO. TALE DATO E' OVVIAMENTE SOLO PRESUNTIVO ANCHE SE VEROSIMILE E CERTAMENTE NON PUO' ESSERE OGGETTO DI VALUTAZIONE MEDICOLEGALE MA SEMMAI DI UNA SPECIFICA CONSULENZA TECNICA AMBIENTALE. 2. PER QUANTO CONCERNE L'ATTIVITA' DI CARICO E SCARICO DALLE NOTE DELL'AVV. CATALDI SEMBREREBBE PACIFICAMENTE COMPROVATA LA MOVIMENTAZIONE DI CARICHI SUPERIORI A KG 25 ED IN TAL SENSO NON POTREBBE NON AMMETTERSI LA RICORRENZA DI UNA CONDIZIONE DI RISCHIO PER IL DISTRETTO LOMBARDE. 3. UN ALTRO ASPETTO DI CRITICITA' SOLLEVATO DALL'INAIL E' RELATIVO AL SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA' (...omissis...PUO' ESSERE STIMATO AI SENSI DELLA VOCE 213 NELLA MISURA DEL 6% (SEI PERCENTO). PER QUANTO CONCERNE LE PROBLEMATICHE A CARICO DELLA SPALLA DX SI RIBADISCONO LE CONSIDERAZIONI FORMULATE IN BOZZA".

Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall'I.N.A.I.L. si estende anche a malattie professionali non specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo.

Nel caso di specie, le risultanze della CTU medico-legale escludono la genesi professionale in relazione alla periartrite scapolo omerale e non forniscono elementi probatori apprezzabili in ordine ad una esposizione  al rischio qualificata e rilevante in relazione alla discopatia lombare.

**La S.C. ha infatti precisato i seguenti principi generali in ordine alla valutazione del nesso di causalità tra attività lavorativa e malattia professionale, escludendo la rilevanza della mera possibilità e richiedendo perlomeno un rilevante grado di probabilità: "In tema di malattia professionale non tabellata il lavoratore ha l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigena della lavorazione svolta, sia, infine, del rapporto eziologico fra questa e la tecnopatia, il quale, in particolare, può essere ravvisato anche in presenza di un rilevante grado di probabilità, sempreché peraltro le conclusioni probabilistiche raggiunte dal c.t.u in tema di nesso causale non si fondino solo sulle indicazioni fornite dall'interessato in sede di anamnesi lavorativa" (Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 6094 del 04/07/1996-Rv. 498373); "In tema di malattie ad eziologia plurifattoriali, la prova della causa di lavoro o della speciale nocività dell'ambiente di lavoro, che grava sul lavoratore, deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità" (Cassazione, Sez. L. Sentenza n. 10818 del 08/05/2013-Rv.626557);**

Pertanto, se da un lato la sussistenza e la durata del rapporto lavorativo risultano provate dall'estratto contributivo versato in atti e le mansioni lavorative svolte dal ricorrente non sono contestate dall'Istituto convenuto, dall' altro lato difetta la prova sulla origine professionale, ancorché a livello concausale, della malattia.

Invero, sebbene la discopatia lombare possa considerarsi patologia correlata al rischio specifico da vibrazioni trasmesse al corpo intero per le attività di guida di automezzi pesanti e conduzione di mezzi meccanici, occorre tenere presente che la stessa è estremamente diffusa nella popolazione, indipendentemente dal lavoro svolto, in concomitanza con altri fattori, quali ad esempio l'età anagrafica così come nel caso del ricorrente, il quale ha sviluppato la malattia dopo oltre trent'anni dall'inizio  dell'attività di autotrasportatore.

Inoltre non conoscendosi il tipo di automezzi che lo stesso conduceva negli anni 70 - 80, non è possibile stabilire la sussistenza di una correlazione tra l'attività lavorativa espletata e la malattia, né appare ammissibile in tal senso una CTU di natura ambientale.

Il ricorso quindi va rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione controversa. Non trattandosi di domanda manifestamente infondata e temeraria, né proposta con mala fede o colpa grave, la parte attrice non può essere onerata delle spese del giudizio, malgrado la soccombenza (cfr. Corte Cost. n. 134/1994 ed art.152 disp. att. c.p.c.) considerato il reddito risultante in atti.

Le spese di ctu vengono perciò poste ad integrale carico dell'INAIL, come separatamente liquidate.

P.Q.M.

Il TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO - GIUDICE DEL LAVORO così provvede:

rigetta il ricorso;

dichiara non dovuto ex art. 152 c.p.c. il rimborso all'INAIL delle spese di lite;

pone ad integrale carico dell'INAIL le spese di ctu, come separatamente liquidate.

Così deciso in Ascoli Piceno, il 19 gennaio 2022.

Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2022.

**COORDINATORE Redazionale:** Giulio SPINA

---

**Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:**

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)

Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)

Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

---

**Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:**

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalò (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

---

**SEGRETERIA del Comitato Scientifico:** Valeria VASAPOLLO



**Distribuzione commerciale:** *Edizioni DuePuntoZero*

